

# CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI

#### 00199 ROMA -VIA SALARIA 229

# OGGETTO: COMUNICAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI Art. 10.10 Legge n. 183/2011; D.M. n. 34/2013; Art. 5 bis Regolamento Generale Previdenza 2012.

# OBBLIGATORIETÀ DELLA COMUNICAZIONE

Come previsto dall'art. 5 bis del RGP 2012, in riferimento all'anno 2017, le Società tra Professionisti che abbiano tra i propri soci iscritti agli Albi degli Ingegneri o degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, sono tenute a comunicare ad Inarcassa l'intero volume d'affari annuo dichiarato ai fini IVA, quale realizzato nell'esercizio della propria attività. Le Società tra professionisti devono avere i presupposti stabiliti dalla legge (art. 10 L. 183/2011 e D.M. 34/2013) tra i quali:

- *Requisito soggettivo:* costituzione in forma di società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) ovvero nella forma di società cooperative.
- *Requisito oggettivo:* avere nell'oggetto sociale l'esercizio di una o più attività professionali regolamentate. Le attività professionali che possono essere realizzate da una Società tra Professionisti non sono limitate ad una singola professione, ma è possibile costituire una società tra professionisti "multidisciplinare", per l'esercizio di più attività professionali.

# Si ricorda inoltre che (art. 5 bis RGP 2012):

- a decorrere dal 1° gennaio 2015, il reddito derivante dalla partecipazione a Società tra Professionisti costituisce, ai fini previdenziali, reddito professionale da assoggettare al contributo soggettivo, come disciplinato dal Regolamento Generale Previdenza 2012. Pertanto, qualora l'attività professionale sia svolta in tutto o in parte mediante STP, il reddito del socio ingegnere e/o architetto deve comprendere la quota calcolata applicando la percentuale di partecipazione all'utile (o alla perdita). Per la quota di reddito del socio della STP si prescinde dalla qualificazione fiscale dello stesso e dalla destinazione che l'assemblea della società abbia eventualmente riservato all'utile e, quindi, non rileva la mancata distribuzione ai soci.
- i soci di Società tra Professionisti i quali, contestualmente, siano iscritti ad un Albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e non siano assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato o ad altra attività esercitata sono tenuti all'iscrizione e contribuzione obbligatoria ed esclusiva presso Inarcassa, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto e dall'art. 1 del presente Regolamento.
- i soci delle Società tra Professionisti che siano iscritti ad un Albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, sono tenuti a comunicare annualmente ad Inarcassa la quota del volume d'affari IVA della Società, di propria pertinenza, determinata in funzione della propria quota di partecipazione alla società. Nel caso in cui tra i soci della STP siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti, ridistribuendola sulle quote dei soci professionisti.
- i soci iscritti ad Albi degli Ingegneri o degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, sono personalmente tenuti a versare il contributo integrativo nella misura e nei termini di cui all'articolo 5 del RGP 2012, sul volume d'affari di propria pertinenza, determinata in funzione della propria quota di partecipazione alla società, previo riproporzionamento delle quote relative ad eventuali soci non professionisti.

# TERMINI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La comunicazione del volume d'affari IVA deve essere presentata obbligatoriamente mediante invio telematico entro il termine del 31-10-2018. E' possibile procedere alla compilazione assistita ed alla trasmissione telematica del modello Dich/2017 attraverso l'apposita sezione presente sul sito internet <a href="www.inarcassa.it">www.inarcassa.it</a> avendo a disposizione le credenziali di accesso.

Gli importi devono essere arrotondati all'unità di Euro: superiore se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro, all'unità di Euro inferiore se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di Euro. Per semplificare la compilazione sono già impostati i due zeri finali.

La comunicazione non comporta obblighi contributivi da parte delle società.

Il pagamento del contributo integrativo è a carico del singolo socio ingegnere o architetto che è, comunque, tenuto a presentare la dichiarazione per il Volume di Affari e Reddito professionale di competenza, secondo le istruzioni di compilazione al modulo Dich/2017.

Eventuali modifiche della struttura societaria avvenute nel corso dell'anno 2017 (es.: da società di ingegneria o società di professionisti a società tra professionisti) dovranno essere comunicate ad Inarcassa per la determinazione dei rispettivi adempimenti.

La comunicazione deve essere presentata dalla Società tra Professionisti anche nel caso in cui nell'anno di riferimento il Volume d'Affari imponibile sia nullo.

# DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI PRODOTTO

Il contributo integrativo deve essere applicato su tutti i corrispettivi anche se fatturati ad ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria, di professionisti e tra professionisti.

Vanno inseriti i dati nei seguenti moduli:

*Elenco prestazioni professionali effettuate con addebito di contributo integrativo*. Tale modulo va compilato in caso di prestazioni effettuate, nel corso dell'anno 2017, a favore di ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria di professionisti o tra professionisti, purché non siano i committenti finali.

Modulo riepilogativo per la deduzione del contributo integrativo. Tale modulo va compilato per portare in deduzione dall'importo del contributo integrativo dovuto la quota di contributo integrativo versata per lo stesso anno, risultante dalle fatture passive ricevute da ingegneri, architetti, associazioni, società di professionisti, società tra professionisti o da società di ingegneria, purché il dichiarante non sia il committente finale.

Dal 2016 il calcolo del contributo integrativo dovuto ad Inarcassa segue le regole fiscali in materia di IVA ad esigibilità differita con beneficio per i professionisti di versare il contributo integrativo nell'anno in cui effettivamente la prestazione è divenuta esigibile fiscalmente, senza alcuna anticipazione. Questa nuova disciplina è contenuta all'art. 5.1 ter del Regolamento Generale di Previdenza. Nel modello di dichiarazione dovranno quindi essere riportati i seguenti dati:

- a) le prestazioni professionali fatturate nell'anno 2017 per le quali l'IVA è esigibile negli anni successivi (rif.VE37 Modello IVA 2018);
- b) le prestazioni professionali fatturate negli anni precedenti per le quali l'IVA è divenuta fiscalmente esigibile nel 2017 (rif.VE39 Modello IVA 2018).

Vanno inseriti i dati nel seguente modulo:

Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015 con IVA ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter, RGP 2012). La compilazione di tale modulo ha la finalità di evitare duplicazioni contributive per effetto della applicazione del regime dell'IVA ad esigibilità differita ai fini del calcolo del contributo integrativo.

Questo modulo è disponibile soltanto per le società che, nell'ambito della precedente dichiarazione dei redditi 2016, hanno provveduto a compilarlo. Vanno riportati, nei campi della **colonna 9**, esclusivamente i dati relativi alle fatture con Iva ad esigibilità differita, già indicate nella precedente dichiarazione, che sono state incassate, in tutto o in parte, nel corso dell'anno 2017.

#### **SANZIONI**

Sono previste sanzioni in caso di omissione o ritardo nell'invio della comunicazione rispetto al termine prescritto (art. 2 del Regolamento Generale Previdenza 2012).

#### CONTROLLO DELLE COMUNICAZIONI

Inarcassa ha facoltà di esigere dalle società la documentazione idonea a comprovare la correttezza delle comunicazioni inviate, fermi restando i controlli diretti o incrociati esperibili presso i competenti uffici.

	RIFERIMENTI NORMATIVI E GLOSSARIO
Comunicazione	Artt. 2, 3, 5 e 5 bis Regolamento Generale Previdenza 2012.
annuale e contributi	
dovuti dai soci	
Contributo	Art. 5 Regolamento Generale Previdenza 2012.
integrativo	
	Decreto 2 dicembre 2016, n. 263
	Art. 8 (Requisiti di regolarita'contributiva)
	"Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, alle attivita' professionali prestate dalle societa' di cui agli articoli 2 e 3 [società di professionisti e società di ingegneria] si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti".
Società tra professionisti	Art. 10.10 Legge n. 183/2011; DM n. 34/2013
Prestazioni	Art. 5.5 Regolamento Generale Previdenza 2012.
Professionali	
Volume di Affari	Art. 20, DPR n. 633 del 26 ottobre 1972. Rappresenta la base imponibile per il calcolo del contributo integrativo, limitatamente alle operazioni di natura professionale di ingegneri ed architetti fatturate nell'anno solare.
Attività	Art. 10.10 Legge n. 183/2011; DM n. 34/2013
professionale	E' possibile costituire una società tra professionisti "multidisciplinare", per l'esercizio di più attività
	professionali
Controllo	Art. 3.3 Regolamento Generale Previdenza 2012.
comunicazioni	

Il testo del Regolamento Generale Previdenza 2012 è consultabile sul sito Internet www.inarcassa.it

# FAC-SIMILE COMUNICAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA PER SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SCADENZA 31 OTTOBRE 2018

LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN VIA TELEMATICA TRAMITE INARCASSA ON LINE

		DE	NOMI	NAZIC	ONE C	RAGI	ONE S	OCIALI	<u> </u>															
																						$\top$		
		PA	RTITA	IVA														CODIC	E IN	ARCA	SSA			$\equiv$
SEZ.	A - DATI ANNO 2017																							
VOLUM	IE DI AFFARI COMPLESSIVO	A.1												VC	LUM	E DI A	FFAR		Т	$\top$	$\top$	$\top$	.00	
														L.									_,,00	
VOLU	ME DI AFFARI PROFESSIONALE: QUOTA PARTE	A.2											<b></b>	VC	LUM	E DI A	FFAR	PROF	ESS	IONAE	$\top$	$\top$	.00	
AFFAF	ALORE INDICATO IN A.1 RELATIVO A VOLUME DI ti PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI INERIA ED ARCHITETTURA (al netto del contributo tivo)													L_		- DI A		PROF		IONAT			_,,00	
(a ded	urre) QUOTA PARTE DEL VALORE INDICATO IN	A.3											_	VC	LUM	E DI A	FFAR	PROF	ESS	IONAL	<u>.</u>	$\top$	.00	
NEL 20	LATIVO A FATTURE PROFESSIONALI EMESSE 117, CON IVA ESIGIBILE IN ANNI SUCCESSIVI Modello IVA 2018- al netto del contributo integrativo)	A.V												<u>L</u>									,00	
(a. a.a.m	nmare) VOLUME DI AFFARI RELATIVO A FATTURE													VC	LUM	E DI A	FFAR	PROF	ESS	IONAE			7	
PROFI	IMBATE, VOLLOME DI AFFARI RELATIVO A FATTURE ESSIONALI EMESSE NEGLI ANNI PRECEDENTI VA ESIGIBILE NEL 2017 (VE39 Modello Iva 2018 - al lel contributo integrativo)	A.4											<b>→</b>										_,00	
														vo	LUM	E DI A	FFAR	PROF	ESS	IONAE			_	
PROF	ME DI AFFARI RIFERITO A PRESTAZIONI ESSIONALI RESE A SOGGETTI RESIDENTI IN D'UE o extra UE(VE34 Modello IVA 2018)	A.5											<b>-</b>										,00	
VOLU	ME DI AFFARI RIFERITO AD ATTIVITA' DIVERSE	Δ.6												VOLUME DI AFFARI			$\top$							
		A.6								,00						,00								
CONT	ME DI AFFARI PROFESSIONALE <b>IMPONIBILE</b> DEL RIBUTO INTEGRATIVO (A2-A3+A4)	A.7											<b></b>	V	DLUM	E DI A	FFAR	PROF	ESS	IONAL	.E		,00	
	RIBUTO INTEGRATIVO che i soci potranno dedurre nto corrisposto dalla società a favore di: (compilare ato 2)	INGEGNERI, ARCHITETTI, ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI,  SOCIETA' DI PROFESSIONISTI , TRA PROFESSIONISTI E SOCIETA' DI INGEGNERIA							RIA						,00									
DEDUZ	RIBUTO INTEGRATIVO che i soci potranno portare in IONE in quota parte, ai sensi dell'art. 5.1 ter RGP are Allegato 3)	E.2												<b></b>						,00				
SEZ.	B - NOMINATIVI DI TUTTI I SOCI																							_
	COGNOME		NOME				Profes	sionista		PPART	OLLE	GIO DI	LO SE	CODICE	pa	QUOTA artecipa societa	zione	prese	enza d	di soci	non p del co	ZIONAT rofessic ontribute )	nisti	
1							Si	No																
2						$\perp$			$\perp$						_									
3						$\perp$			$\bot$						+									
4						+			+						+									-
5						_			+						+									-
6									+						+									-
7						+			+						+							—		1
9						+			+						+									•
10						$\dashv$			+						+									1
														1										j
0.		1 P P .					" 55-		1.2.5	0/46/5							<b>.</b>					-11		
	pevole delle responsabilità civili e penali derivanti dal ri rmo altresì di aver portato a conoscenza di tutti i sc											ichiaro,	in nom	ie e per	conto	della	Societ	a, Ia ve	ridici	ta di tu	ττι i d	atı sopr	a tras	oritti.

Firma del legale rappresentante..

Data..

# **ISTRUZIONI**

#### SEZ. A - DETERMINAZIONE DEL VOLUME DI AFFARI RELATIVO AD ATTIVITA' PROFESSIONALE DI INGEGNERI ED ARCHITETTI

- A.1 Indicare il Volume di Affari totale della società conseguito nell'anno 2017 come risulta dalla dichiarazione IVA (rigo VE50). Gli importi devono essere arrotondati all' unità di Euro: superiore se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro; inferiore se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di Euro.
- A.2 Riportare il volume di affari professionale della società ai fini IVA, cioè la quota parte dell'importo indicato al rigo A.1 relativa a fatture emesse dalla società a fronte di attività professionale realizzata in Italia da ingegneri ed architetti, indipendentemente dalla loro posizione contrattuale nei confronti della società (collaboratori esterni, soci, dipendenti). Tale importo deve essere indicato al netto del contributo integrativo sui corrispettivi.
- A3 Quota di Volume di affari professionale effettuato nell'anno 2017 con Iva esigibile in anni successivi Deve essere trascritto il volume d'affari (compreso in A2) delle operazioni effettuate nell'anno 2017 con IvA esigibile negli anni successivi (VE37 Mod. IVA 2018 colonna 1 e colonna 2 al netto del contributo integrativo). Le operazioni comprendono quelle effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 e quelle effettuate ai sensi dell'art. 32 bis del D.L. 83/2012 (regime dell'Iva per cassa in vigore dal 1ºdicembre 2012).
- A.4 Volume di affari relativo a fatture professionali emesse negli anni precedenti con Iva esigibile nel 2017 Deve essere trascritto il volume d'affari professionale riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse in anni precedenti (VE39 Mod. IVA 2018 al netto del contributo integrativo), per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nel corso del 2017.
- A.5 Volume di affari riferito a prestazioni professionali rese a soggetti residenti in stato UE o extra UE Ai sensi dell'art. 5.1 bis RGP 2012, non rientrano nel "volume di affari professionale complessivo ai fini dell'IVA" i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis del DPR 633/1972, per carenza del requisito di territorialità. Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo ad Inarcassa, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente. Nel rigo A5 pertanto deve essere indicato l'eventuale volume di affari (compreso in A1) relativo a prestazioni professionali rese a favore di soggetti residenti in uno Stato UE o extra UE (rif. VE34 del Mod. IVA 2018).
- A.6 Indicare il volume di affari riferito ad attività diverse non professionali non rientranti nel campo di applicazione del contributo integrativo.
- A.7 Volume di affari imponibile del contributo integrativo Tale rigo indica il Volume di affari imponibile ai fini del calcolo del contributo integrativo e viene compilato come somma algebrica degli importi indicati nei seguenti righi: A2-A3+A4.
- E.1 Contributo integrativo corrisposto dalla Società, nell'anno 2017, ad ingegneri o architetti, loro associazioni professionali, società di ingegneria od altre società di professionisti e tra professionisti, per prestazioni professionali ricevute. Il suddetto contributo integrativo potrà essere dedotto dal contributo dovuto dai soci ingegneri e/o architetti solamente se la società non si configuri come committente finale della prestazione. Il rigo E2 sarà valorizzato solamente in seguito alla compilazione dell'Allegato 2- Modulo riepilogativo per la deduzione del contributo integrativo. La mancata o infedele compilazione del Modulo preclude la possibilità di deduzione.
- E.2 Contributo integrativo da portare in deduzione ex art. 5.1 ter RGP Viene valorizzato solamente in seguito alla compilazione dell'Allegato 3 Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015 con IVA ad esigibilità differita. La compilazione di tale allegato, come previsto dal citato art. 5.1 ter, ha la finalità di evitare duplicazioni contributive in capo ai soci ingegneri e/o architetti, per effetto della applicazione del regime dell'IVA ad esigibilità differita ai fini del calcolo del contributo integrativo. Nell'ambito della dichiarazione per l'anno 2017 l'allegato verrà riproposto solamente alle società che hanno provveduto alla compilazione dello stesso nella dichiarazione dell'anno precedente, ma che nell'anno 2016 non hanno incassato totalmente le fatture emesse con Iva ad esigibilità differita nel quadriennio 2012-2015, elencate nella colonna 5.

#### SEZ. B – NOMINATIVI DI TUTTI I SOCI

Devono essere trascritti tutti i nominativi dei singoli soci professionisti e non professionisti (es.: finanziatori) facenti parte della società tra professionisti; nel caso di soci professionisti, deve essere riportato l'albo di appartenenza. Deve inoltre essere riportato il codice fiscale di tutti i soci (professionisti e non professionisti). Deve infine essere indicata la quota di partecipazione posseduta al fine del riproporzionamento della quota stessa per la presenza di soci non professionisti (art. 5 bis RGP 2012).



# Allegato 1- Elenco prestazioni effettuate con addebito di contributo integrativo (v. Istruzioni)

La Società					
Codice Inarcassa n		Partita IVA   _			_
Società tra Profes	vi ai soli soggetti - Ingegneri, Archi sionisti e Società di Ingegneria - ai ivo nell'anno di riferimento 2017:				
N. documenti (*)	Partita IVA del ricevente la prestazione	Nome e Cognome/Ragione Sociale del ricevente la prestazione	Matricola Inarcassa (**)	Imponibile (sul quale è stato calcolato il contributo integrativo) (***)	Contributo integrativo addebitato (***)
		Totale impo	rto in euro		

Data

Firma del Legale Rappresentante

<sup>(\*)</sup> Il N. documenti corrisponde al numero di fatture emesse. (\*\*) Se conosciuto, indicare il n. di matricola Inarcassa dell'ingegnere, architetto, società di ingegneria, di professionisti o tra professionisti al quale è stata effettuata la prestazione.

<sup>(\*\*\*)</sup> Indicare tali valori al netto delle eventuali note di credito.



# Allegato 2 - Modulo riepilogativo per la deduzione del contributo integrativo

La Società					
Codice Inarcassa n	Par	tita IVA		_	
elenca i dati relati Società tra Profes riferimento 2017 (a	vi ai soli soggetti - Ingegneri, Architeti ssionisti e Società di Ingegneria - ai q art. 5.5 RGP):	ti, Associazioni Profes uali ha corrisposto il d	sionali, Soc contributo in	ietà di Profess tegrativo nell'a	sionisti, anno di
N. documenti (*)	Partita IVA del soggetto che ha effettuato la prestazione	Nome e Cognome/Ragione Sociale del soggetto che ha effettuato la prestazione	Matricola Inarcassa (**)	Imponibile (sul quale è stato corrisposto il contributo integrativo) (***)	Contribute integrative corrispost (***)
		Totale impo	rto in ouro		
		тотате ппро	ito ili euro		

Data

Firma del Legale Rappresentante

<sup>(\*)</sup> Il N. documenti corrisponde al numero di fatture ricevute. (\*\*) Se conosciuto, indicare il n. di matricola Inarcassa dell'ingegnere, architetto, società di ingegneria, di professionisti o tra professionisti che ha effettuato la prestazione.

<sup>(\*\*\*)</sup> Indicare tali valori al netto delle eventuali note di credito.



# SDI/SDP/STP

Allegato 3 - Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2015 con Iva ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter RGP 2012)

(v. istruzioni alla compilazione della dichiarazione)

II/La sottoscritt_					Ing. 🗖	Arch. 🗖
nato/a a		Prov.	il			
Matr. Inarcassa	Codice fiscale			_  _	_	_  _

Indica di seguito i dati riferiti a fatture emesse ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 ed ai sensi dell'art. 32 bis del D.L. 83/2012, per le quali sussistono entrambe le seguenti condizioni:

- a) il corrispettivo della prestazione risulta non esigibile al 31/12/2015
- b) il contributo integrativo sullo stesso corrispettivo della prestazione è stato già corrisposto ad Inarcassa

#### **IMPORTI REGISTRATI NEL PERIODO 2012-2015**

Anno	Totale Volume di Affari Professionale Dichiarato	Contributo Integrativo Dovuto	Totale contributo integrativo versato (dichiarazione 2016)	Totale contributo integrativo versato (dichiarazione 2017)
2012				
2013				
2014				
2015				

#### AUTOCERTIFICAZIONE DELLE FATTURE EMESSE CON IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Anno	N. Fattura	Partita Iva del Committente	Committente (Nome e Cognome o Denominazione)	Imponibile con Iva non esigibile al 31/12/2015	Imponibile Iva di colonna 5 divenuto esigibile 2016	Imponibile Iva non esigibile al 31/12/2016	Contr. integrativo teorico deducibile per l'anno 2016 (calcolato su colonna 6)	Imponibile Iva di colonna 5 divenuto esigibile 2017	Imponibile Iva di colonna 5 con esigibilità successiva all'anno 2017	Contributo integrativo teorico deducibile per l'anno 2017 (calcolato su colonna 9)



# **DATI DI RIEPILOGO**

Anno	Imponibile con Iva non esigibile al 31/12/2015	Imponibile Iva di colonna 5 divenuto esigibile 2016	Imponibile Iva non esigibile al 31/12/2016	Contributo integrativo effettivamente dedotto nell'anno 2016 (*)	Contributo non dedotto al 31/12/2016	Contributo deducibile teorico per l'anno 2017	Contributo deducibile effettivo per l'anno 2017 (*)
					_		

<sup>\*</sup> il contributo integrativo deducibile non può essere superiore al contributo versato nell'anno al netto del minimo dovuto. Ad esempio, in presenza di un piano di rateizzazione in corso, sono dedotti soltanto gli importi delle rate versate finora. Gli importi delle rate future, quando saranno versate, potranno essere oggetto di deduzione nelle successive dichiarazioni.

Consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false, secondo il DPR n. 445 del 28/12/2000, dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità di tutti i dati trascritti.

Data	Firma del dichiarante